



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Baldissero Canavese (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2021 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Baldissero Canavese - Richiesta istruttoria

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sul rendiconto dell'anno 2021, effettuata anche sulla base della relazione trasmessa dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro il 31 dicembre 2022.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Diego Poggi
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

ENTE: Comune di Baldissero Canavese (TO) - 533 abitanti (ISTAT al 31.12.2020)

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Si premette che a seguito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2020 sono emerse alcune criticità e irregolarità segnalate all'Ente con nota istruttoria del 3 ottobre 2022, alla quale si è ricevuto riscontro con nota del 2 novembre 2022.

Prima di concludere la richiamata istruttoria, in applicazione del principio di continuità dei bilanci, si è ritenuto opportuno procedere all'esame del rendiconto 2021, anche sulla base della relazione redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Dall'esame effettuato si riscontra quanto segue.

1. Capacità di riscossione e accantonamento al FCDE

La capacità di riscossione è già stata oggetto di approfondimento in sede di esame dei rendiconti degli esercizi precedenti a partire dal 2017. In merito si rileva che quella complessiva dell'esercizio 2021 registra un miglioramento attestandosi al 73% rispetto a quella degli anni 2019 e 2020 (rispettivamente del 65% e 66%).

Più contenuto il miglioramento di quella riferita alle sole entrate proprie (titolo 1 e 3) che passa al 61% rispetto al 56% del 2020, anche se, come già evidenziato nella precedente nota istruttoria, la riscossione in c/residui evidenzia ancora qualche criticità (nel 2021 circa il 25%).

A seguito della richiesta di fornire ragguagli sulle misure intraprese per migliorare la riscossione dei residui, l'Ente ha riferito di aver affidato ad impresa esterna parte delle attività attinenti al recupero dei crediti pregressi, provvedendo al controllo di tutti gli accertamenti e all'emissione dei relativi avvisi, almeno per quanto riguarda la TARI. La verifica della banca dati IMU risulta invece ancora in corso.

Ha segnalato inoltre di aver stipulato con soggetti terzi accordi di rateizzazione a fronte di debiti tributari pregressi per TARI, IMU e TASI.

A tal proposito si ricorda che il principio contabile 3.5 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal D.M. 1° settembre 2021, prevede che "[l]a rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali".

Rispetto a quanto sopra si invita l'Ente a:

- precisare se le somme oggetto di rateizzazione sono (o erano al 31.12.2021) conservate nel conto del bilancio tra i residui attivi e, in questo caso, a quali voci del relativo elenco si riferiscono. In caso contrario fornire chiarimenti;
- indicare se le rateizzazioni concesse rispettano i limiti previsti dalla legge e dal regolamento e se l'Ente ha provveduto alle operazioni contabili previste dal richiamato principio contabile 3.5;
- fornire maggiori ragguagli in merito al segnalato accordo di ristrutturazione del debito per IMU e TASI il cui importo pregresso riguarderebbe debiti verso lo Stato e non verso il Comune;
- trasmettere una tabella che riepiloghi la situazione aggiornata riferita agli avvisi di accertamento emessi, riportando la categoria di entrata, l'annualità di riferimento, l'importo richiesto e quello riscosso.

Come già rilevato in sede di esame del rendiconto dell'esercizio 2020, strettamente correlato al tema della riscossione dei residui è l'accantonamento al FCDE, il cui importo, se sottostimato, espone l'Ente al rischio di finanziare spese che non abbiano idonea copertura finanziaria, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di equilibri complessivi del bilancio.

Con riferimento al FCDE accantonato in sede di rendiconto 2020 l'Ente ha precisato di aver individuato quali uniche entrate gravate dal rischio di inesigibilità la TARI e le rette scolastiche, circostanza che sembrerebbe confermata anche per il FCDE del rendiconto 2021.

In particolare, il FCDE accantonato è pari ad euro 48.598,44 ed è così determinato:

- euro 48.097,27 sui residui del titolo 1 – tipologia 100 corrispondente a circa il 34% dei medesimi, pari ad euro 142.910,65;
- euro 501,17 sui residui del titolo 3 corrispondente a circa l'1% dei medesimi, pari ad euro 61.496,59.

Anche per l'esercizio 2021 le maggiori criticità sembrano emergere rispetto ai residui del titolo 1 dei quali l'unica categoria di entrata considerata ai fini dell'accantonamento è la TARI/TARSU. Ciò si deduce dai dati inseriti nella



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

tabella 2.2 della Sezione II del questionario, relativa alle riscossioni in c/residui del quinquennio, ove la quota accantonata è riferita solo a tale entrata.

Tuttavia, rispetto ai dati ivi indicati si rileva che:

- la media delle percentuali di riscossione del quinquennio 2017-2021 comporterebbe una percentuale di accantonamento – c.d. *complemento a cento* – di circa l'87% dei residui conservati, mentre l'accantonamento sembra essere stato disposto applicando una percentuale minore (70% dei residui indicati);
- l'importo dei residui al 31.12.2021 è indicato in euro 68.150,76, mentre dall'elenco dei residui attivi quelli relativi alla TARI/TARSU ammontano a complessivi euro 101.428,87 (capitoli 1.004 e 1.028);
- gli importi indicati per le annualità 2019 e 2020 non corrispondono con quelli riportati nel prospetto di calcolo relativo al FCDE accantonato al 31 dicembre 2020, trasmesso in allegato alla nota di riscontro.

Oltre alla TARI/TARSU risultano conservati residui attivi per IMU pari ad euro 38.539,73, di cui euro 4.500,00 per recupero evasione, sui quali non è stato disposto alcun accantonamento. A tal proposito non sembrerebbe trattarsi di residui riferiti ad entrate accertate per cassa secondo il disposto del principio contabile 3.7.5¹ dal momento che dalla banca dati SIOPE a tutto il mese di aprile del corrente anno risultano incassi per sola IMU da attività di verifica e controllo e solo per euro 5.255,28.

L'esercizio 2021 risulta inoltre caratterizzato da un consistente fenomeno di cancellazione di residui attivi, anche relativi ad accertamenti recenti (euro 14.030 per TARI 2018, euro 15.000,00 per TARI 2019 ed euro 26.085,39 per TASI 2020), che pone dubbi su modalità e fondatezza dei relativi accertamenti.

Come per l'esercizio 2020, meno criticità sembrano invece emergere per i residui delle entrate extratributarie, in gran parte riferiti a crediti verso altri enti pubblici e quindi esclusi *ex lege* dall'accantonamento al FCDE.

Rispetto a quanto sopra si invita l'Ente a:

- precisare le modalità di determinazione del FCDE accantonato al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, allegando il prospetto di calcolo;

¹ "Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto"



- motivare le discrasie informative tra la tabella 2.2 del questionario al consuntivo 2021, l'elenco dei residui attivi e il prospetto di calcolo del FCDE al rendiconto 2020;
- precisare le ragioni sottese all'esclusione dei residui relativi all'IMU.
- relazionare in merito alla cancellazioni dei residui attivi vantati per "proventi acquedotto" e "sovracanonni BIM Valle Orco".

2. Risultato di amministrazione - trasferimenti c/capitale dal Consorzio BIM

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2021, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di amministrazione di euro 128.863,87, di cui parte accantonata di euro 48.598,44, parte vincolata di euro 38.400,48, parte destinata agli investimenti di euro 3.473,10 e parte disponibile di euro 38.391,85.

In particolare, la parte vincolata si riferisce a trasferimenti correnti e la parte destinata agli investimenti non risulta movimentata (cfr. allegati a/2 e a/3 al rendiconto).

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state registrate economie di spesa della gestione vincolata in c/capitale, pari ad euro 34.031,82 (cfr. tabella 3 - Sezione I del questionario al consuntivo 2021). In sede di rendiconto 2021 tale importo non risulta vincolato nel risultato di amministrazione né è riportato nella parte destinata agli investimenti.

Rispetto alla medesima circostanza già rilevata in sede di esame del rendiconto 2020, l'Ente ha riferito che tali spese sono state a suo tempo finanziate con i trasferimenti dal consorzio BIM, gestore del fondo alimentato dai sovracanonni idroelettrici spettante pro-quota ai consorziati, e che tali introiti non avrebbero un vincolo specifico.

Di contro, ha poi precisato che tali entrate, per statuto e regolamento del Consorzio, devono essere destinate alle spese di investimento; l'eventuale utilizzo per il finanziamento delle spese correnti è limitato ad un massimo del 30% del trasferimento spettante e deve essere preventivamente autorizzato dal medesimo Consorzio.

In sostanza, tali entrate devono essere utilizzate per finanziare gli investimenti, seppur non vincolate alla realizzazione di una specifica spesa. Ne consegue che le correlate economie - cioè la parte di entrata non spesa - avrebbero dovuto essere allocate nella parte destinata agli investimenti ai



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

sensi dell'articolo 187 comma 1 del TUEL² e del principio contabile 9.2.11 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, al fine di limitarne l'utilizzo anche negli esercizi successivi alle sole spese di investimento.

A tal fine si rileva che nell'ultimo quinquennio solo nell'esercizio 2021 risulta l'applicazione di avanzo di amministrazione che è stato comunque destinato alle spese in c/capitale.

Tuttavia, la somma delle economie di spesa registrate nel biennio 2020-2021, al netto delle corrispondenti insussistenze di entrata e dedotta la quota applicata al bilancio, è maggiore della parte disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021³.

Rispetto a quanto sopra, si invita l'Ente a:

- motivare la mancata allocazione di tali entrate nella parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione;
- precisare se sia stata chiesta l'autorizzazione al Consorzio BIM all'utilizzo di quota parte dei trasferimenti per il finanziamento delle spese correnti, allegando la documentazione a supporto;
- trasmettere copia dello statuto e del regolamento del Consorzio BIM a cui l'Ente fa riferimento nella nota di riscontro.

3. Tempestività dei pagamenti e Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC)

In merito al rispetto della tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, l'Ente in sede di riscontro ha evidenziato che, grazie alle misure intraprese, nel corso dell'esercizio 2021 si è registrato un significativo miglioramento in quanto l'indicatore annuale di ritardo medio è stato di circa 7 giorni, contro i 45 dell'esercizio 2020.

Ha poi riferito che in sede di bilancio preventivo 2021-2023 ha provveduto a stanziare il FGDC ai sensi dell'articolo 1 commi 859 e segg. della legge n. 145 del 2018, precisando che "per dimenticanza" il predetto fondo non è rimasto accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, come prescritto dal comma 862 della menzionata normativa.

² I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

³ insussistenze/economie biennio 2020-2021 di euro 66.226,36 - avanzo applicato euro 4.087,00 = euro 62.139,36



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

Anche in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2022-2024 ha provveduto a stanziare il FGDC.

Inoltre, l'Ente ha chiarito che l'accantonamento nei richiamati bilanci di previsione è stato disposto per il mancato rispetto del parametro di cui alla lett. b) del comma 859 cioè *in presenza di un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali*.

Infine, ha precisato che l'accantonamento è stato effettuato prudenzialmente in misura maggiore al dovuto, tenuto conto dei giorni di ritardo registrati (nel 2021 5% anziché 3%, nel 2022 2% anziché 1%).

Rispetto a quanto precisato dall'Ente risultano necessari alcuni chiarimenti.

In primo luogo, ai fini della verifica di cui alla richiamata lett. b), l'Ente sembra aver fatto riferimento all'indice di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33 del 2013, mentre la normativa afferente al FGDC fa invece riferimento all'*"indicatore di ritardo annuale dei pagamenti"* da calcolarsi considerando solo le *"fatture ricevute e scadute nell'anno precedente"*.

In secondo luogo, ai fini del calcolo del fondo, l'Ente sembra aver fatto riferimento agli stanziamenti di spesa dell'esercizio precedente (per il bilancio 2021 *"spese stanziare in bilancio 2020"* e per il bilancio 2022 *"spese stanziare in bilancio 2021"*) anziché a quelli afferenti l'*"esercizio in corso"* (cioè quelli dell'esercizio 2021 per il bilancio 2021-2023 e quelli dell'esercizio 2022 per il bilancio 2022-2024).

Si invita l'Ente a fornire maggiori ragguagli sugli aspetti sopra evidenziati.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it